



(38)

ANNO IX

Mogadiscio, 1 Febbraio 1969

Suppl. N. 2

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Pubblicazione Mensile

**PREZZO:** Sh. So. 5 per numero—Arretrati il doppio—**ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150—L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorrenza dal 1° Gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati—**INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2—Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Imposte degli Affari

### SOMMARIO

— 6 —

6  
Copy  
NOV 21 1969

#### PARTE PRIMA

SD

#### LEGGE E DECRETI

LEGGE 25 Dicembre 1968, n. 2 — *Conversione in Legge del Decreto Legge 17 Novembre 1968, n. 11 «Modifiche alla Legge 3 Febbraio 1968, n. 8, relativa alla Istituzione della Compagnia Nazionale di Navigazione Marittima» Somalia - S.p.A.*

Pag. 367

LAW No. 2 of 25 December 1968 — *Conversion into law of Decree-Law No. 11 of 17 November 1968, on Amendment to law No. 8 of 3-February, 1968, establishment the National Shipping Company «Somalia S. p. A.»*

» 368

LEGGE 12 Gennaio 1969, n. 3 — *Autorizzazione al Governo a contrarre prestito con la International Development Association (IDA) per il co-finanziamento supplementare per la costituzione della strada Afgoi-Baidoa.*

» 368

LAW No. 3 of 12 January 1969 — *Authorisation to the Government of the Republic to enter into Development Association (IDA) for the supplementary co-financing of the construction of the Afgoi-Baidoa Road.*

» 369

DEGREE OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC No. 9 of 19 December 1968 — <i>Modification of the Statute of the National Agency of Foreign Trade.</i>	Pag. 370
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 Dicembre 1968, n. 9 — <i>Modifiche dello Statuto dell'Ente Nazionale Commercio Estero (E.N.C.E.).</i>	» 374
DEGREE OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC No. 10 of 19 December 1968 — <i>Amendment of D.P.R. No. 203 of 26 September 1964.</i>	» 378
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 Dicembre 1968, n. 10 — <i>Modifiche del D.P.R. 26 Settembre 1964 N. 203.</i>	» 379
DECRETO DEL PRIMO MINISTRO 20 Gennaio 1969, n. 11 — <i>Nomina funzionario delegato.</i>	» 381
DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 11 Novembre 1968, n. 12 — <i>Concessione di area di terreno demaniale a favore del Sig. Mohamud Ali Giunale.</i>	» 382

---

## PARTE SECONDA

### DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

SOCIETA' «HABO» TONNARA DI HABO — <i>Avviso di Estratto Verbale dell'Assemblea. (70)</i>	» 384
SOCIETA' KANDALA INDUSTRIE SOMALE CON- SERVIFICI E PESCA — <i>Estratto di Verbale. (71)</i>	» 384
SOCIETA' SOMALBANANE — <i>Estratto di Verbale. (72)</i>	» 385
SOCIETA' SOMALBANANE — <i>Estratto di Verbale. (73)</i>	» 386
SOCIETA' FIMA S.p.A. — <i>Avviso di Convocazione di Assemblea Generale Ordinaria. (74)</i>	» 387

## PARTE PRIMA

### LEGGE E DECRETI

LEGGE 25 Dicembre 1968, n. 2.

Conversione in legge del Decreto-legge 17 Novembre 1966, n. 11 «Modificazione alla Legge 3 Febbraio 1968, n. 8 relativa alla Istituzione della Compagnia Nazionale di Navigazione Marittima «Somalia - S.p.A.».

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

### PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1

Il Decreto-legge 17 Novembre 1968, n. 11 — Modifiche alla Legge 3 Febbraio 1968, n. 8 relativa alla Istituzione della Compagnia Nazionale di Navigazione Marittima «Somalia» S.p.A. è convertito in Legge.

La presente Legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

La presente Legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica.

Mogadiscio, li 25 Dicembre 1968.

**ABDIRASCID ALI SCERMARKE**

*Il Primo Ministro*  
**MOHAMED HAGI IBRAHIM EGAL**

*Il Ministro delle Comunicazioni e Trasporti*  
**HARED FARAH NUR**

LAW No. 2 of 25 December, 1968.

Conversion into law of Decree-Law No. 11 of 17 November, 1968, on Amendments to Law No. 8 of 3 February, 1968, establishing the National Shipping Company «Somalia» S.p.A.

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

Taking note of the approval of the National Assembly;

HEREBY PROMULGATES

the following law:

Sole Article

Decree-Law No. 11 of 17 November, 1968, on Amendments to Law No. 8 of 3 February, 1968, establishing the National Shipping Company «Somalia» S.p.A., is hereby converted into Law.

This Law shall come into force on the day of its publication in the Official Bulletin.

This Law shall be included in the Official Compilation of Laws and Decrees of the Republic.

Mogadishu, December 25, 1968.

**ABDIRASCID ALI SCERMARKE**

*The Prime Minister*

MOHAMED HAGI IBRAHIM EGAL

*The Minister of Communications and Transports*

HARED FARAH NUR

LEGGE 12 Gennaio 1969, n. 3.

Autorizzazione al Governo a contrarre prestito con la International Development Association (IDA) per il co-finanziamento supplementare per la costruzione della strada Afgoi-Baidoa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Governo della Repubblica Somala è autorizzato a contrarre prestito di Dollari 2.300.000 pari a Shs. 16.428.440 con la International Development (IDA) per il co-finanziamento supplementare per la costruzione della strada Afgoi-Baidoa.

Art. 2

La presente Legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Mogadiscio, li 12Gennaio 1969.

**ABDIRASCID ALI SCERMARKE**

*Per il Primo Ministro*  
YASSIN NUR HASSAN

*Per il Ministro delle Finanze*  
YASSIN NUR HASSAN

*Il Ministro dei Lavori Pubblici*  
ALI ALIO' MOHAMED

LAW No. 3 of 12 January, 1969.

Authorisation to the Government of the Republic to enter into Development Credit Agreement with the International Development Association (IDA) for the supplementary co-financing of the construction of the Afgoi-Baidoa Road.

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

Taking note of the approval of the National Assembly;

HEREBY PROMULGATES

the following law:

Article 1

The Government of the Republic is authorised to enter into Development Credit Agreement with the International Development Association for the supplementary co-financing of the construction of the Afgoi-Baidoa Road in an amount of US\$ 2,300,000 equivalent to So. Sh. 16,428,440.

Article 2

This Law shall enter into Force on the day of its publication on the Official Bulletin and it shall be included in the official compilation of Laws and Decrees of the Somali Republic.

All persons shall be required to observe it and cause others to observe it as a law of the State.

**ABDIRASCID ALI SCERMARKE**

*For the Prime Minister*  
YASSIN NUR HASSAN

*For the Minister of Finance*  
YASSIN NUR HASSAN

*The Minister of Public Works*  
ALI ALIO' MOHAMED

DECREE OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

No. 9 of 19 December, 1968.

Modification of the Statute of the National Agency of Foreign Trade.

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

HAVING SEEN Article 85 of the Constitution;

HAVING SEEN Article 13 of Law No. 16 of 12 June 1962 on the Establishment of the National Agency of Foreign Trade;

HAVING SEEN Article 24 of D.P.R. No. 208 of 29th October 1962 on the Statute of the National Agency of Foreign Trade;

CONSIDERING that there is an urgent necessity to modify the Statute of the National Agency of Foreign Trade in order to ensure an equitable sale to the private traders of the commodities imported by it;

ON THE PROPOSAL of the Minister of Industry and Commerce;

HAVING HEARD the Board of Directors of the National Agency of Foreign Trade;

HAVING HEARD the Council of Ministers;

DECREES:

Article 1

The Statute of the National Agency of Foreign Trade (D.P.R. No. 208 of 29th October 1962) is modified by inserting the following Article immediately after Article 2 thereof:

Article 2

*Sale of imported commodities*

Commodities imported by the National Agency of Foreign Trade (hereinafter called the Agency) under the provisions of Article 2 of D. P. R. No. 10 of 19 December 1968, shall be sold to traders registered with the Ministry of Industry and Commerce (hereinafter called registered traders) in the manner specified below:

(1) As soon as information is received of the sailing of a vessel carrying a consignment of commodities ordered by the Agency, it shall give it the widest possible publicity by making an announcement in the local newspapers, or over the national radio, or by any other means, giving the following information:

- (a) Name of vessel, port of exit and date of sailing;
- (b) Expected date of arrival in the Republic and port of entry;
- (c) Description of the consignment, quality and quantity;

- (d) Approximate unit prices against which the commodities are to be offered for sale to registered traders, and the maximum quantity to be sold to any one traders in accordance with paragraph (8) below;
- (e) Date prior to which requirements of registered traders in respect of this consignment must be submitted to the Agency;

(2) Approximate unit prices referred to above shall not exceed the estimated CIF price of the commodity at the port of entry, together with the related customs duties, fees, levies and other charges, and, to defray the operating costs of the Agency, a commission not exceeding 5percentum of the CIF price;

(3) Immediately upon the arrival of the consignment in the Republic, the Agency shall make a second announcement indicating the final unit price at which the commodity will be offered for sale as determined in accordance with paragraph (2) above but on the basis of the actual CIF price and the date on which such sale will take place;

(4) Where commodities are being offered for sale out of the stocks of the Agency, the announcements referred to in (1) and (3) above shall be combined and made once every 4 weeks setting out the details specified in sub-paragraphs (c), and (e) of paragraph (1) and in paragraph (3) above;

(5) The announcement referred to in paragraph (1) above shall be an invitation to registered traders to submit their requirements in respect of the commodity to be offered for sale;

(6) The registered traders shall submit their requirements in writing in sealed envelopes. Where the sale is in respect of commodities referred to in paragraph (1) above, the requirements shall be addressed to the office of the Agency located in the town of the port of entry of the vessel bringing the commodities. Where the sale is in respect of commodities referred to in paragraph (4) above, the requirements shall be addressed to the office of the Agency located in the town where the commodities are to be sold. In either case, the requirements submitted by the registered traders shall be accompanied by documentary evidence that for each requirement a deposit representing 10 per centum of the value of the requirement has been placed with a bank operating in the Republic.

(7) The requirements submitted shall be opened on the date and at the time and place specified by the Agency in accordance with paragraph (8) above by a Committee consisting of the President and the Director-General of the Agency or their duly authori-

sold representatives and a representative nominated by the Minister of Finance, in the presence of the traders who have submitted their requirements in respect of this sale or their duly authorised agents;

(8) Any requirement submitted which is not supported by documentary evidence of deposit as referred to in paragraph (6) above, or which is in excess of thirty percent of the quantity of commodities offered for sale, shall be rejected. Also, a registered trader who submits more than one requirement in respect of a quantity of commodities offered for sale in any one announcement, shall have all his requirements in respect of that sale rejected;

(9) Where the total quantity of commodities as reflected in the requirements submitted is equal to or less than the quantity offered for sale, the sale shall be in accordance with the requirements submitted. Any unsold balance shall be transferred to the stocks of the Agency and be offered for sale in the manner prescribed in this Article. Where, however, an unsold balance remains after such sale, the Agency may sell it in whatever way it considers best.

(10) Where the total quantity of commodities as reflected in the requirements submitted is in excess of the quantity for sale, the following procedure shall be followed:

- (a) Requirements submitted shall be listed in ascending order;
- (b) Where the smallest quantity for which a requirement has been submitted multiplied by the number of traders submitting requirements exceeds the quantity of the commodity offered for sale, each trader shall be sold an equal amount of the quantity offered for sale;
- (c) Where the smallest quantity for which a requirement has been submitted multiplied by the number of traders submitting requirements is less than the quantity of the commodity offered for sale;
  - (i) Each trader shall, in the first instance, be sold a quantity equal to the smallest requirement submitted;
  - (ii) Thereafter, each trader whose requirement has not been fully met shall be sold a quantity equal to the difference between the smallest requirement which has not yet fully been met and the requirement which has fully been met in the previous instance;
  - (iii) The procedure set out in the immediately preceding paragraph shall be repeated until the entire quantity of the commodity offered for sale is sold. If a quantity finally remains which cannot be sold in this manner, it shall be sold in equal shares to the traders whose requirements have not yet fully been met.



(11) The following example illustrates the procedure set out in (c) above:

Quantity of the commodity offered for sale: 1,500 units  
 Number of traders submitting requirements: 60  
 Total requirements submitted: 1,900 units.

Line	Requirements in ascending order	Number of traders by order of requirement	Total requirements by order of requirements	First inst.	Second inst.	Third inst.	Fin. inst.
a	10	8	80	80	—	—	—
b	20	40	800	400	400	—	—
c	40	8	320	80	80	160	—
d	100	3	300	30	30	60	105
e	400	1	400	10	10	20	35
<b>Total</b>		<b>60</b>	<b>1,900</b>	<b>600</b>	<b>520</b>	<b>240</b>	<b>140</b>

(12) The Agency shall, within one week of the sale of a quantity of Commodities, give the widest possible publicity by making an announcement in the local newspapers, or over the national radio, or by any other means, to a statement giving the following details with respect to the sale: amount sold, unsold balance if any, names of traders to whom the commodity has been sold and the quantities of the commodity sold to each trader.

### Article 2

This Decree shall enter into force on the day following the date of publication in the Official Bulletin.

Mogadiscio, December 19, 1968.

**ABDIRASCID ALI SCERMARKE**

*The Prime Minister*  
 MOHAMED IBRAHIM EGAL  
*The Minister of Industry and Commerce*  
 MOHAMED ALI NUR DAAR

*VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 10.*  
 Mogadiscio, li 15 Gennaio 1969.  
 Il Magistrato ai Conti: MOHAMUD ISSE SALWE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

19 Dicembre 1968, n. 9.

Modifiche dello Statuto dell'Ente Nazionale Commercio Estero — E.N.C.E.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 85 della Costituzione;

VISTO l'art. 13 della Legge 12 Giugno 1962, n. 16, concernente la istituzione dell'Ente Nazionale Commercio Estero — E.N.C.E.;

VISTO l'art. 24 del D. P. R. 29 Ottobre 1962, n. 208, relativo allo Statuto dell'Ente Nazionale Commercio Estero;

CONSIDERATA la urgente necessità di modificare lo Statuto dell'E.N.C.E., allo scopo di regolare in modo equo la vendita ai privati commercianti dei beni importati dall'E.N.C.E. stesso;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'Industria e Commercio;

SENTITO il parere del Consiglio di Amministrazione dell'E.N.C.E.;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1

Lo Statuto dell'Ente Nazionale Commercio Estero emanato con D.P.R. 29 Ottobre 1962, n. 208, è modificato con l'aggiunta del seguente articolo 2 bis da inserire dopo l'articolo 2:

Art. 2

*Vendita dei beni importati*

Le merci importate dall'Ente Nazionale Commercio Estero di cui all'art. 2 del D. P. R. N. 10 del 19 Dicembre 1968, devono essere vendute ai commercianti debitamente registrati dal Ministero dell'Industria e Commercio con l'osservanza delle seguenti formalità:

1) L'Ente deve fornire immediatamente le seguenti informazioni a mezzo stampa o a mezzo radio o con qualsiasi altro mezzo pubblicitario non appena riceve comunicazione della data di partenza della nave che trasporta le merci ordinate.

- a) Nome della nave, porto di imbarco e data di partenza;
- b) Data presunta di arrivo e porto di sbarco;
- c) Descrizione delle merci, qualità e quantità;
- d) Prezzo unitario di vendita approssimativo delle merci offerte ai commercianti debitamente registrati, e quantità massima disponibile per ognuno di essi in conformità al comma 8 del presente articolo;
- e) Data di scadenza entro la quale le richieste di merci devono essere inoltrate dai commercianti all'E.N.C.E.

2) Il prezzo unitario di vendita approssimativo di cui al comma precedente non deve eccedere il prezzo CIF delle merci al porto di sbarco, più il relativo dazio doganale, le imposte, le tasse ed ogni altro diritto accessorio, più una commissione non superiore al 5% del prezzo CIF, concessa all'E.N.C.E. allo scopo di provvedere alla copertura dei costi di gestione.

3) Alla data di arrivo delle merci nella Repubblica, l'E.N.C.E. deve pubblicare un secondo annuncio che indichi la data in cui la vendita avrà luogo, ed il prezzo unitario di vendita definitivo delle merci, determinato sulla base del prezzo CIF attuale ed in conformità al comma precedente.

4) Ove le merci offerte in vendita, si trovino già nei magazzini dell'E.N.C.E., l'annuncio di cui ai precedenti commi 1. e 3. deve essere fatto congiuntamente una volta ogni quattro settimane, eliminando le formalità previste nel comma 1 lettere (c) e (e) e nel comma 3.

5) L'annuncio di cui al comma 1 deve invitare i commercianti debitamente registrati presso il Ministero dell'Industria e Commercio a presentare le richieste di acquisto della merce in vendita dall'E.N.C.E.

6) I commercianti devono presentare richiesta scritta di acquisto in busta sigillata. Se la vendita concerne le merci in arrivo di cui al comma 1, le richieste devono essere indirizzate presso l'Ufficio dell'E.N.C.E. situato nella città del porto di sbarco della nave. Se la vendita concerne le merci di cui al comma 4, le richieste devono essere indirizzate presso l'Ufficio dell'E.N.C.E. situato nella città in cui le merci sono poste in vendita. In ogni caso ogni richiesta deve essere corredata dalla ricevuta di un deposito, effettuato presso una Banca, pari al 10% del valore delle merci richieste.

7) Le buste sigillate contenenti le richieste di acquisto devono essere aperte da una apposita Commissione, alla data e nel posto stabilito dall'E.N.C.E., in conformità a quanto previsto nel comma 3 ed in presenza dei commercianti richiedenti o dei loro rappresentanti debitamente autorizzati. La Commissione è composta del Presidente, del Direttore dell'E.N.C.E. o dei loro rappresentanti e di un membro dal Ministero delle Finanze.

8) Ogni richiesta di acquisto che non sia corredata dalla ricevuta di deposito di cui al comma 6, o che ecceda il 30% dell'intera merce offerta in vendita, deve essere respinta. Inoltre i commercianti che presentano più di una richiesta di merce offerta in ogni annuncio, saranno esclusi dalla assegnazione della merce stessa.

9) Ove l'ammontare complessivo della merce richiesta dai commercianti sia uguale o inferiore all'ammontare della merce offerta dall'E.N.C.E., la vendita deve essere eseguita in conformità alle singole richieste. L'eventuale merce invenduta sarà depositata nei magazzini ed offerta nuovamente in vendita con la modalità di cui al presente articolo. Ove tuttavia una parte della merce rimanga ancora invenduta, l'E.N.C.E. procederà alla vendita nel miglior modo possibile.

10) Se la quantità della merce richiesta dai commercianti è maggiore della quantità offerta in vendita, l'E.N.C.E. dovrà adottare la seguente procedura:

- a) Le richieste di merci devono essere trascritte in un elenco in ordine crescente;
- b) Se la richiesta più bassa moltiplicata per il numero dei richiedenti, eccede la quantità offerta, la merce deve essere venduta in parti uguali;
- c) Se la richiesta più bassa moltiplicata per il numero dei richiedenti è minore della quantità offerta, l'E.N.C.E. dovrà adottare la seguente procedura:
  - i) In una prima fase, deve essere assegnata ad ogni commerciante una quantità di merce pari alla richiesta più bassa;
  - ii) Nella seconda fase, ai commercianti esclusi quelli la cui richiesta è stata pienamente soddisfatta, deve essere assegnata una quantità di merce pari alla differenza fra la quantità immediatamente superiore a quella più bassa e la quantità più bassa;
  - iii) La procedura di cui al precedente paragrafo (ii) sarà ripetuta fino a quando l'intero stock di merce risulterà assegnato. Se rimane comunque una quantità di merce che non può essere assegnata con la prescritta procedura, tale quantità finale sarà divisa in parti uguali fra i commercianti le cui richieste non risultano pienamente soddisfatte.

11) Il seguente esempio illustrerà la procedura prevista nella precedente lettera c) del comma 10:

Quantità complessiva della merce offerta in vendita	1.500 unità
Numero dei commercianti richiedenti	60
Quantità complessiva della merce richiesta	1.900 unità.

N. prog.	Richieste in ordine decrescente	Numero dei commercianti	Totale delle quantità richieste	I Fase	II Fase	III Fase	Ultima Fase
a	10	8	80	80	—	—	—
b	20	40	800	400	400	—	—
c	40	8	320	80	80	160	—
d	100	3	300	30	30	60	105
e	400	1	400	10	10	20	35
<b>Totale</b>	—	60	1.900	600	520	240	140

12) L'E.N.C.E. entro una settimana dalla data di vendita delle merci, deve portare a conoscenza a mezzo stampa o a mezzo radio o con qualsiasi altro mezzo pubblicitario, la situazione dettagliata della procedura di assegnazione delle merci che indichi la quantità di merce venduta o se il caso, la quantità invenduta, il nome dei commercianti assegnatari e le quantità assegnate a ciascun commerciante.

Art. 2

Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, li 19 Dicembre 1968.

**ABDIRASCID ALI SCERMARKE**

*Il Primo Ministro*  
MOHAMED IBRAHIM EGAL

*Il Ministro dell'Industria e Commercio*  
MONAMED ALI NUR DAAR

*VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 10.*

*Mogadiscio, li 15 Gennaio 1969.*

*Il Magistrato ai Conti*  
MOHAMUD ISSE SALWE

DECREE OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

No. 10 of 19 December 1968.

Amendment of D. P. R. No. 203 of 26 September 1964.

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

HAVING SEEN Article 85 of the Constitution;

HAVING SEEN Article 2 and Article 20 of Decree Law No. 12 of 26 September, 1964 on Foreign Economic Transactions as converted into law by law No. 8 of 29th October, 1964;

HAVING SEEN Article 3 of D.P.R. 203 of 26 September, 1964, and Schedule B annexed thereto;

RECOGNIZING the need to liberalize imports at the same time maintain restrictions on certain items in order to protect the balance of payments, and the development of agricultural resources, the Commerce and the Industry of the Somali Republic.

ON THE PROPOSAL of the Minister of Industry and Commerce;

HAVING HEARD the Council of Ministers;

DECREES:

Article 1

With effect from 1st January 1969 Schedule B (Import Schedule) referred to in Article 3 paragraph 1 of D.P.R. No. 203 of 26 September, 1964, as amended from time to time is repealed and replaced by Schedule B annexed hereto.

Article 2

Effective from the day following the date of publication of this Decree in the Official Bulletin, the import of the following items is restricted with regard to origin as indicated:

<i>Items</i>	<i>Origin</i>
Rice	United Arab Republic and United States of America;
Bulta	United Arab Republic;
Grey Sheeting	Union of Soviet Socialist Republic;
Cement	United Arab Republic and Union of Soviet Socialist Republics.

Mogadiscio, li 19 Dicembre 1968.

**ABDIRASCID ALI SCERMARKE**

*The Prime Minister*

MOHAMED IBRAHIM EGAL

*The Minister of Industry and Commerce*

MOHAMED ALI NUR DAAR

IMPORT SCHEDULE

*Items*

Dura (Sorghum)  
Petrol, Gasoil and Kerosene  
Animal and Vegetable oils and fats  
Medicinal and Pharmaceutical products  
Explosives  
Cardboard Boxes for packing  
Firearms and Ammunition  
Rice  
Buffa  
Grey Sheetting  
Cement.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

19 Dicembre 1968, n. 10.

Modifiche del D. P. R. 26 Settembre 1964, n. 203.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 85 della Costituzione;

VISTI l'art. 2 e 20, del Decreto Legge 26 Settembre 1964, n. 12  
relativo all'Ordinamento delle Operazioni Economiche con l'Estero  
convertito con Legge 29 Ottobre 1964, n. 8;

VISTO l'art. 3, del D. P. R. 26 Settembre 1964, n. 203;

RITENUTA la necessità di liberalizzare le importazioni e di  
mantenere nello stesso tempo restrizioni sul alcune voci, allo scop  
di proteggere la Bilancia e di pagamenti e lo sviluppo delle risorse  
agricole, commerciali e industriali della Repubblica;

SU PROPOSTA del Ministro dell'Industria e Commercio;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1

Con decorrenza 1 Gennaio 1969, è approvato l'allegato B al  
presente Decreto in sostituzione dell'allegato B (lista di Importa-  
zioni) al D. P. R. 26 Settembre 1964, n. 203.

Art. 2

Con decorrenza dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente Decreto sul Bollettino Ufficiale, l'importazione delle seguenti merci deve provenire dai paesi a fianco indicati:

<i>Merci</i>	<i>Paesi di origine</i>
Riso	Repubblica Araba Unita e Stati Uniti d'America;
Buitta	Repubblica Araba Unita;
Tessuti di cotone greggio	Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche;
Cemento	Repubblica Araba Unita ed Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche.

Mogadiscio, li 19 Dicembre 1968.

**ABDIRASCID ALI SCERMARKE**

*Il Primo Ministro*

MOHAMED IBRAHIM EGAL

*Il Ministro dell'Industria e Commercio*

MOHAMED ALI NUR DAAR

---

LISTA DI IMPORTAZIONI

**Allegato B**

*Merci:*

Dura

Benzina, Nafta e Petrolio

Olio e grassi di origine animale o vegetale

Prodotti medicinali e farmaceutici

Esplosivi

Scatole di cartone per imballaggio

Armi da fuoco e munizioni

Riso

Buitta

Tessuti di cotone greggio

Cemento.



## DECRETO DEL PRIMO MINISTRO

20 Gennaio 1969, n. 11.

Nomina funzionario delegato.

### IL PRIMO MINISTRO

VISTO l'art. 83 della Costituzione;

VISTO il Decreto-legislativo 29 Dicembre 1961, n. 2, Ordinamento Amministrativo-Contabile;

VISTO l'art. 9 della Legge 3 Giugno 1962, n. 14, Ordinamento del Governo e successive modifiche;

VISTO il D. P. R. 20 Marzo 1965, n. 13 regolamento di organizzazione ed istituzione dell'organico permanente della Presidenza del Consiglio dei Ministri e degli uffici dipendenti e successive modifiche;

VISTO il D. P. R. n. PCM/FD/44 del 25 Gennaio 1968: nomina del Funzionario Muslah Ali Mohamed a Direttore Generale della Direzione Generale per l'Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

RITENUTA necessaria la nomina di un funzionario delegato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché per tutti gli altri Organi, Direzioni Generali, Uffici e Servizi indicati nella Legge n. 1 del 4 Gennaio 1968 da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale n. 1 del 4 Gennaio 1968, con potere di esigere le anticipazioni e far fronte alle spese di funzionamento e che provveda inoltre a redigere i rendiconti giustificativi delle anticipazioni fatte;

### DECRETA:

#### Art. 1

Il Sig. Muslah Ali Mohamed — A 4 — c/c 4403 — F. N. 2677, è nominato Funzionario Delegato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per gli Organi, Direzioni Generali, Uffici e Servizi di cui alle premesse a decorrere dal 1° Gennaio 1969.

Il presente Decreto entra immediatamente in vigore.

Mogadiscio, li 20 Gennaio 1969.

Per IL PRIMO MINISTRO  
*Yassin Nur Hassan*

**DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI**

11 Novembre 1968, n. 12.

Concessione di area di terreno demaniale a favore del Sig. Mohamud Ali Giumale.

**IL MINISTRO**

VISTI gli artt. n. 77 e n. 83, secondo comma della Costituzione;

VISTO il D. L. 7 Febbraio 1965, n. 1. «modificazione alla Legge 3. Giugno 1962, n. 14» relativa all'Ordinamento del Governo;

VISTO il D. M. MW/10/2142 del 23-4-1968;

VISTO il D. P. R. 23 Maggio 1961, n. 144;

VISTA l'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950;

VISTA la domanda in data 12-9-1962, presentata dal Sig. Mohamud Ali Giumale intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio — in Valle Nord — Ricade nella Zona VII Esterna;

CONSIDERATO che l'avviso ad opponendum riguardante l'area di terreno richiesta è rimasto affisso a termini di legge all'albo del Municipio di Mogadiscio, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia Suppl. n. 5 al n. 12 del 26-12-1962, senza opposizione da parte di terzi;

VISTO il progetto concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella sua 316<sup>a</sup> seduta del 12 Agosto 1963;

VISTA la bolletta n. 15771 in data 31 Agosto 1963, dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che il Sig. Mohamud Ali Giumale ha pagato la somma di Sh. So. 1.800, quale prezzo di cessione dell'area di terreno richiesta in concessione a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'area di terreno richiesta di mq. 3.600, è stata consegnata al Sig. Mohamud Ali Giumale, come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 25-8-1964;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia e la planimetria che lo integra;

**DECRETA:**

E' concesso a scopo edilizio al Sig. Mohamud Ali Giumale l'area di terreno demaniale di mq. 3.600, sito in Mogadiscio — in Valle Nord, di cui alla planimetria allegata e alle condizioni contemplate nell'unito disciplinare che si approva e si rende esecutivo, stipulato in data 9-11-1968 fra il Governo rappresentato dal Ministro dei LL. PP. e l'interessato Sig. Mohamud Ali Giumale.

Mogadiscio, li 11 Novembre 1968.

Il Sottosegretario di Stato  
*Hagi Mussa Samantar*

VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 68.

Mogadiscio, li 16 Novembre 1968.

Il Magistrato ai Conti:

MOHAMUD ISSE SALWE

**PARTE SECONDA**

**DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE**

**«HABO — TONNARA DI HABO» - S. A.**

**Sede sociale in Mogadiscio — Capitale sociale Sh. So. 1.000.000**

L'Assemblea generale ordinaria degli azionisti, tenutasi il 12 Dicembre 1968, ha approvato il bilancio chiuso il 31 Agosto 1968 con le seguenti risultanze:

Passività, capitale sociale e Riserve	Sh. So.	2.993.325,82
Attività	Sh. So.	2.687.077,71
Perdita di esercizio al 31-8-68	Sh. So.	<u>306.248,11</u>

ed il relativo conto perdite e profitti generali che concorda col risultato economico suindicato.

Mogadiscio, li 20 Gennaio 1969.

(70)

L'AMMINISTRATORE UNICO  
*Luigi Vignolo*

**«KANDALA - INDUSTRIE SOMALE CONSERVIFICI E PESCA» - S.p.A.**

**Sede sociale in Mogadiscio — Capitale sociale Sh. So. 2.000.000**

L'assemblea generale ordinaria degli azionisti, tenutasi il 12 Dicembre 1968, ha approvato il bilancio chiuso al 31 Agosto 1968 con le seguenti risultanze:

Passività capitale sociale e Riserva	Sh. So.	5.463.411,67
Attività (compreso il residuo perdita esercizio 1966-67)	Sh. So.	5.169.982,39
Perdita di esercizio al 31-8-68	Sh. So.	<u>293.428,78</u>

ed il relativo conto perdite e profitti generali che concorda col risultato economico suindicato.

Mogadiscio, li 20 Gennaio 1969.

(71)

L'AMMINISTRATORE UNICO  
*Luigi Vignolo*

« SOMALBANANE » — S. p. A.

Sede in Mogadiscio — Capitale Sociale Sh. So. 2.400.000

ESTRATTO VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Dal Verbale dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 18 Novembre 1968 della S.p.A. «SOMALBANANE» con sede in Mogadiscio, capitale sociale Shs. So. 2.400.000, risultano prese le seguenti deliberazioni:

- a) determinazione in otto del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione che resteranno in carica per il triennio 1968-1969 — 1970-1971;
- b) nomina alla carica di Amministratori, per il detto triennio, dei Signori:
  - On.le Abdulcadir Mohamed Aden;
  - On.le Ahmed Mohamud Ali Allora;
  - Sig. Fantoni Silvano;
  - Sig. Franco Gallotti;
  - Cav. Giuseppe Gianotti;
  - On.le Hagi Mussa Bogo;
  - Ing. Gian Luigi Mutto Accordi;
  - Dott. Omar Mohallim.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(72)

«SOMALBANANE» — S. p. A.

Sede in Mogadiscio — Capitale Sociale Sh. So. 2.400.000

ESTRATTO VERBALE  
DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dal Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 18 Novembre 1968 della S. p. A. «SOMALBANANE» con sede in Mogadiscio, capitale sociale Shs. So. 2.400.0000, risulta che sono state attribuite le seguenti cariche sociali:

- On.le Hagi Mussa Bogor, Presidente;
- On.le Abdulcadir Mohamed Aden, Vice Presidente;
- On.le Ahmed Mohamud Ali Allora, Vice Presidente;
- Sig. Silvano Fantoni, Amministratore Delegato;
- Sig. Ing. Gian Luigi Mutto Accordi, Amministratore Delegato.

Si conferma quindi che il Consiglio di Amministrazione in carica per il triennio 1969-1970 — 1971-1972 risulta così composto:

- On.le Hagi Mussa Bogor, Presidente;
- On.le Abdulcadir Mohamed Aden, Vice Presidente;
- On.le Ahmed Mohamud Ali Allora, Vice Presidente;
- Sig. Silvano Fantoni, Amministratore Delegato;
- Sig. Ing. Gian Luigi Mutto Accordi, Amministratore Delegato;
- Sig. Franco Gallotti, Consigliere;
- Sig. Cav. Giuseppe Gianotti, Consigliere;
- Sig. Dott. Omar Mohallim, Consigliere.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**FIMA S. p. A. — MOGADISCIO**

---

**AVVISO DI CONVOCAZIONE  
DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA**

Per il giorno 21 Aprile 1969, alle ore 21 p. m., è convocata presso la sede sociale in Mogadiscio, l'Assemblea Generale Ordinaria degli Azionisti della FIMA - S.p.A. — In caso di mancato raggiungimento del quorum legale, la riunione, in seconda convocazione, avrà luogo il giorno 28 Aprile 1969, nello stesso luogo ed alla stessa ora. Sarà discusso il seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

- Relazione dell'Amministratore Unico;
- Approvazione del Bilancio dell'Esercizio 1968;
- Nomina dell'Amministratore Unico;
- Nomina di un Direttore Generale;
- Varie ed eventuali.

Per intervenire all'Assemblea è necessario esibire il certificato, rilasciato dalla Società, attestante l'avvenuto deposito delle azioni presso la Cassa Sociale, almeno 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Mogadiscio, li 30 Gennaio 1969.

L'AMMINISTRATORE UNICO

*Brera Alfredo*